### **CONVENZIONE QUADRO**

#### **TRA**

L'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "l'Università" o "l'Ateneo"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972 autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2022

 $\mathbf{E}$ 

il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova (di seguito anche "Conservatorio"), codice fiscale 80043230103, con sede legale in Genova, via Albaro 38, 16145, pec: direttore@pec.conservatoriopaganini.org rappresentato dal Direttore Prof. Roberto Tagliamacco, nato a Genova il 27.12.1959, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2022 qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

#### PREMESSO CHE

a) l'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed

Articolo 1 - Premesse	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
ti di rispettiva afferenza.	
portunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambi-	
zionali, a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, op-	
f) le Parti si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istitu-	
il suo rinnovo;	
toscritta per cinque anni il 29.03.2017, che intendono proseguire con	
borazione, con la stipula in ultimo di una Convenzione quadro, sot-	
e) l'Università e il Conservatorio hanno intrapreso rapporti di colla-	
cui al D.M. M.U.R. n. 934 del 03-08-2022;	
mente, sulla base di specifici accordi, i corsi di orientamento attivo di	
d) l'Università e il Conservatorio intendono organizzare congiunta-	
valorizzazione della ricerca e della correlata produzione musicale;	
sistema integrato di relazioni territoriali e internazionali sui temi della	
svolgendo un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di un	
ne del capitale umano-professionale per fare leva sull'eccellenza,	
c) l'Università e il Conservatorio intendono investire nella formazio-	
razione internazionale per le attività didattiche, artistiche e di ricerca;	
li previsti dagli ordinamenti vigenti, nonché lo sviluppo della coope-	
lo svolgimento dell'insegnamento musicale superiore nei diversi livel-	
cializzazione e ricerca nel settore musicale, ha tra le finalità statutarie	
b) il Conservatorio di Genova, sede primaria di alta formazione, spe-	
ogni altra forma utile;	

1. Le premesse alla presente Convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

## Articolo 2 - Oggetto

- 1. Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
- a) sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e umanistica, presenti sul territorio regionale;
- b) consolidare e incrementare le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo reciprocamente disponibili il know how e i contatti acquisiti;
- c) promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;
- d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza all'università e ai corsi del Conservatorio in attuazione del D.M. M.U.R. n. 933 del 02.08.2022;
- e) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici, su materie di pertinenza delle Parti, nel rispetto delle esigenze didattiche e della vigente normativa in materia.
- f) promuovere e condividere una comune attenzione al miglioramento dei servizi agli studenti quali, ad esempio: spazi per studio, didattica ed eventi culturali, borse di studio, mobilità, orientamento,

stage, tirocini formativi, secondo le modalità previste dalla normativa	
vigente in materia, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive,	
socio-sanitarie e assistenziali, prevedendo, anche, la partecipazione a	
specifiche iniziative promosse, organizzate o comunque adottate, an-	
che da una sola delle Parti;	
g) potenziare le iniziative di collaborazione esistenti tra Sistema Bi-	
bliotecario d'Ateneo e Biblioteca del Conservatorio, a beneficio della	
migliore fruizione del patrimonio bibliografico e documentale;	
h) condividere strategie, strumenti e iniziative di comunicazione,	
promozione e orientamento attivo a beneficio della valorizzazione	
dell'offerta formativa complessiva;	
i) favorire la condivisione di informazioni, procedure, competenze e	
conoscenze professionali, a supporto dei rispettivi servizi tecnici, in-	
formatici e amministrativi; favorire la condivisione di progetti di ra-	
zionalizzazione e semplificazione amministrativa e di interoperabilità	
dei rispettivi sistemi informativi, nonché la partecipazione ad attività	
formative e corsi di aggiornamento professionale, organizzati a cura	
di una delle Parti;	
j) promuovere e realizzare iniziative di collaborazione in partenaria-	
to, con particolare riguardo a iniziative progettuali per la partecipa-	
zione a bandi di finanziamento locali, nazionali, transfrontalieri e/o	
comunitari.	
2. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non	
devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con	
quella dell'Ateneo e del Conservatorio; in caso contrario, i Referenti	

della Convenzione di cui al successivo art. 3, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### Articolo 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato dall'Università, e da un componente designato dal Conservatorio al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università il componente è il Prof. Raffaele Mellace del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo – DIRAAS nonché Preside della Scuola di Scienze Umanistiche.

Per il Conservatorio il componente è la Prof.ssa Tiziana Canfori, Docente di Accompagnamento Pianistico CODI/25.

## Articolo 4 - Accordi attuativi

- 1. La collaborazione tra l'Università e il Conservatorio, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra il Conservatorio e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.
- 2. Le Parti potranno concordare, attraverso tali accordi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

- 3. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
- 4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi stipulati in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

### Articolo 5 – Oneri economici

1. La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione quadro non comportano oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### Articolo 6 - Attrezzature

- 1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.
- 2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le

rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, nel rispetto delle disposizioni normative interne delle Parti.

## Articolo 7 - Coperture assicurative

- 1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del Conservatorio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
- 2. Il Conservatorio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori e studenti eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
- 3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### Articolo 8 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro del Conservatorio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso il Conservatorio.

- 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale, dei collaboratori e degli studenti del Conservatorio ospitati nei locali dell'Ateneo.
- 3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

# Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Conservatorio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni

scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

- 2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
- 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

### Articolo 10 - Durata

- 1. La presente Convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, per uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'organo competente.
- 2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
- 3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.

# Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

### Articolo 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

## Articolo 13 - Limitazione di responsabilità

1. I sottoscrittori della presente Convenzione non si assumono le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa.

# Articolo 14 - Recesso o scioglimento

- 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
- 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire

e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

## Art. 15 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

## Articolo 16 - Registrazione

- 1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
- 3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 29.12.2016. L'Università con comunicazione scritta chiederà al Conservatorio il rimborso della quota di

spettanza.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi	
dell'art. 15, comma 2bis) della legge 241/90.	
Università degli studi di Genova	
Il Rettore	
(Prof. Federico Delfino)	
Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova	
Il Direttore	
(Prof. Roberto Tagliamacco)	